NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Art. 40

Fondo speciale

Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiali o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e della aviazione civile. (3c) (3d) Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni e' destinata:

a) alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento; (3c) (3d)

b) alla concessione di contributi ai complessi bandistici che svolgono tournees in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui. (3c) I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Le somme non utilizzate per le finalita' di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.

Versione in vigore dal 24 novembre 1979, non più in vigore dal 13 marzo 1980 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Estremi	Legge 14 agosto 1967, n. 800
Titolo	III — Attività musicali in italia e all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3c) La L. 22 luglio 1977, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, commi 4 e 5) che "Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire 500 milioni. La quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), e' stabilita in misura non superiore a lire 200 milioni".

(3d) La L. 14 novembre 1979, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, e' determinato in lire 750 milioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 6) che "La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, e' determinata in misura non superiore a lire 250 milioni".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-40-fondo-speciale/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it